



## Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

23 dicembre 2015\*

«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi dai consumatori — Articoli 15, paragrafo 1, lettera c), e 16, paragrafo 1 — Nozione di attività commerciale o professionale “diretta verso” lo Stato membro del domicilio del consumatore — Contratto di mandato volto alla realizzazione dell’obiettivo economico perseguito attraverso un contratto di mediazione concluso in precedenza nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale “diretta verso” lo Stato membro del domicilio del consumatore — Collegamento stretto»

Nella causa C-297/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 15 maggio 2014, pervenuta in cancelleria il 17 giugno 2014, nel procedimento

**Rüdiger Hobohm**

contro

**Benedikt Kampik Ltd & Co. KG,**

**Benedikt Aloysius Kampik,**

**Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL,**

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, J. Malenovský, M. Safjan (relatore), A. Prechal e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

- per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Palatiello, avvocato dello Stato;
- per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes e A. Fonseca Santos, in qualità di agenti;

\* Lingua processuale: il tedesco.

— per il governo svizzero, da M. Jametti, in qualità di agente;  
— per la Commissione europea, da A.-M. Rouchaud-Joët e W. Bogensberger, in qualità di agenti,  
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 settembre 2015,  
ha pronunciato la seguente

### **Sentenza**

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), in combinato disposto con l'articolo 16, paragrafo 1, di tale regolamento.
- 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia che contrappone il sig. Hobohm, domiciliato in Germania, alla Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, al sig. Kampik e alla Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL, stabiliti in Spagna, in merito al rimborso di somme di denaro che il sig. Hobohm ha messo a disposizione del sig. Kampik.

### **Contesto normativo**

#### *Il regolamento n. 44/2001*

- 3 Dal considerando 2 del regolamento n. 44/2001 emerge che quest'ultimo è volto, nell'interesse del buon funzionamento del mercato interno, ad adottare «disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice».
- 4 I considerando da 11 a 13, 15 e 19 di tale regolamento così recitano:
  - «(11) Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.
  - (12) Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l'organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.
  - (13) Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali.
  - (...)
  - (15) Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. (...)

(...)

(19) È opportuno garantire la continuità tra la convenzione [del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32; in prosieguo: la "Convenzione di Bruxelles")] e il presente regolamento e a tal fine occorre prevedere adeguate disposizioni transitorie. La stessa continuità deve caratterizzare altresì l'interpretazione delle disposizioni della Convenzione di Bruxelles ad opera della Corte di giustizia delle [dell'Unione europea] (...).

5 Le norme sulla competenza sancite da tale regolamento figurano al capo II del medesimo. La sezione 1 di detto capo, intitolata «Disposizioni generali», comprende in particolare gli articoli 2 e 3, mentre la sezione 4 di tale capo ha ad oggetto la competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori e racchiude gli articoli da 15 a 17.

6 L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 stabilisce che, salve le disposizioni previste da quest'ultimo, «le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

7 L'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento è del seguente tenore:

«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

8 L'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento così dispone:

«Salve le disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:

(...)

c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività».

9 Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001:

«L'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte, o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore».

### **Procedimento principale e questione pregiudiziale**

10 Dalla decisione di rinvio emerge che il sig. Kampik, che esercita le proprie attività professionali in Spagna, ha operato nel corso dell'anno 2005 come mediatore tra il sig. Hobohm e la Kampik Immobilien KG per l'acquisto di un appartamento (in prosieguo: il «contratto di mediazione») all'interno di un complesso turistico situato a Denia (Spagna), che doveva essere edificato da un promotore immobiliare tedesco.

11 Gli appartamenti facenti parte di tale complesso turistico sono stati messi in vendita, in particolare in Germania, mediante un prospetto redatto in lingua tedesca.

- 12 Il 17 giugno 2006 il promotore immobiliare di detto complesso turistico, in qualità di venditore, e il sig. M. Hobohm insieme a sua moglie (in prosieguo: i «coniugi Hobohm»), in qualità di acquirenti, hanno stipulato il contratto di compravendita dell'appartamento situato a Denia indicato nel contratto di mediazione (in prosieguo: il «contratto di vendita»).
- 13 Dopo il versamento, da parte dei coniugi Hobohm, delle prime due rate del prezzo di acquisto del loro appartamento, per un importo pari a EUR 62 490, il promotore immobiliare è andato incontro, nel corso dell'anno 2008, a difficoltà finanziarie che hanno compromesso il completamento della realizzazione del complesso turistico.
- 14 Il sig. Kampik ha allora proposto al sig. Hobohm di realizzare lavori di completamento del suo appartamento. I coniugi Hobohm si sono recati in Spagna, dove hanno firmato una procura notarile con cui hanno affidato al sig. Kampik l'incarico di difendere i loro interessi relativi al contratto di vendita (in prosieguo: il «contratto di mandato»).
- 15 Il sig. Hobohm ha consegnato al sig. Kampik un assegno al portatore di importo pari a EUR 27 647, somma che corrispondeva a una parte della terza rata di acquisto dell'appartamento. Il sig. Kampik ha fatto versare tale assegno sul conto della Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL. Nel corso dell'anno 2009, il sig. Hobohm ha corrisposto al sig. Kampik un importo aggiuntivo di EUR 1 448,72.
- 16 Essendo insorti contrasti tra le parti del contratto di mandato a seguito del fallimento del promotore immobiliare, i coniugi Hobohm hanno revocato la procura che avevano rilasciato al sig. Kampik.
- 17 Successivamente, il sig. Hobohm ha proposto dinanzi al Landgericht Stade (Tribunale regionale di Stade), nel cui distretto egli è domiciliato, una domanda di rimborso delle somme che aveva versato al sig. Kampik. Detto giudice, con decisione del 21 settembre 2011, ha respinto il suo ricorso in quanto irricevibile, per difetto di competenza territoriale.
- 18 L'appello proposto dinanzi all'Oberlandesgericht Celle (Tribunale regionale superiore di Celle) dal sig. Hobohm avverso la decisione del Landgericht Stade (Tribunale regionale di Stade) è stato respinto con decisione del 18 luglio 2012. A tale riguardo, il giudice di appello ha escluso l'applicabilità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n.º44/2001, e, di conseguenza, la competenza del foro del domicilio del sig. Hobohm, con la motivazione che il contratto di mandato non era direttamente riconducibile all'attività di mediazione immobiliare «diretta» dal sig. Kampik «verso» la Germania, ai sensi di tale disposizione.
- 19 Il sig. Hobohm ha proposto ricorso per cassazione («Revision») avverso tale decisione di appello dinanzi al giudice del rinvio. Quest'ultimo ritiene che l'attività di mediazione immobiliare esercitata dal sig. Kampik in Spagna fosse «diretta verso» la Germania, ai sensi della suddetta disposizione, poiché nella fattispecie ricorrono taluni indizi che mostrano un'attività «diretta verso» lo Stato membro del domicilio del consumatore, come riconosciuti dalla Corte nella sua sentenza Pammer e Hotel Alpenhof (C-585/08 e C-144/09, EU:C:2010:740), in particolare la circostanza, in primo luogo, che il sig. Kampik offriva i propri servizi su Internet per il tramite di un sito registrato con un nome di dominio di primo livello «.com» redatto in lingua tedesca, in secondo luogo, che questo sito indicasse un indirizzo di posta elettronica per i contatti ospitato su un server che utilizzava un nome di dominio di primo livello «.de», in terzo luogo, che il servizio di assistenza dell'attività professionale del sig. Kampik fosse raggiungibile attraverso un numero telefonico berlinese e, in quarto luogo, che il sig. Kampik si servisse, ai fini della propria attività, di prospetti redatti in lingua tedesca. Il contratto di mediazione soddisferebbe quindi i presupposti di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 44/2001, essendo stato stipulato nell'esercizio dell'attività del sig. Kampik «diretta verso» lo Stato membro del domicilio del sig. Hobohm. Per contro, secondo il giudice del rinvio, il

contratto di mandato, sul quale il sig. Hobohm fonda le proprie rivendicazioni, se esaminato isolatamente, non soddisfa i presupposti di applicazione di tale disposizione, poiché non rientra nell'ambito di un'attività siffatta.

- 20 Tuttavia, detto giudice rileva che esiste un collegamento materiale decisivo tra l'attività di mediazione immobiliare «diretta» dal sig. Kampik «verso» la Germania e la conclusione del contratto di mandato. Tale attività avrebbe infatti condotto alla conclusione, nel corso degli anni 2005 e 2006, da parte dei coniugi Hobohm, del contratto di mediazione e del contratto di vendita. In mancanza di tali contratti, il contratto di mandato, che è alla base delle rivendicazioni del sig. Hobohm e che doveva consentire di risolvere i problemi di esecuzione del contratto di vendita, non sarebbe stato stipulato. Secondo il giudice del rinvio, anche se gli obblighi gravanti sulle parti in forza del contratto di mediazione sono stati eseguiti con la conclusione del contratto di vendita, l'obiettivo economico del contratto di mediazione, consistente nel permettere ai coniugi Hobohm di ottenere il godimento effettivo dell'appartamento da loro acquistato grazie all'attività di mediazione, non è stato tuttavia conseguito.
- 21 In tali circostanze, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se un consumatore possa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), seconda alternativa, in combinato disposto con l'articolo 16, paragrafo 1, seconda alternativa, del regolamento n. 44/2001 (...), agire dinanzi al giudice del luogo in cui ha il proprio domicilio nei confronti di una controparte contrattuale che esercita la propria attività professionale o commerciale in un altro Stato membro dell'Unione europea nel caso in cui il contratto su cui si fonda l'azione non rientri direttamente nell'ambito di una siffatta attività della controparte contrattuale diretta verso lo Stato membro in cui il consumatore ha il domicilio, ma il contratto miri tuttavia alla realizzazione dell'obiettivo commerciale perseguito mediante un altro contratto precedentemente stipulato dalle parti e già eseguito rientrante nell'ambito di applicazione delle succitate disposizioni».

### **Sulla questione pregiudiziale**

- 22 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 44/2001, nella parte in cui riguarda il contratto concluso nell'ambito di un'attività commerciale o professionale «diretta» da un professionista «verso» lo Stato membro del domicilio del consumatore, in combinato disposto con l'articolo 16, paragrafo 1, del medesimo regolamento, debba essere interpretato nel senso che può essere applicato a un contratto, stipulato tra un consumatore e un professionista, che non rientra in quanto tale nell'ambito dell'attività commerciale o professionale «diretta» da tale professionista «verso» lo Stato membro del domicilio del consumatore, ma che presenta un collegamento con un contratto precedentemente stipulato dalle medesime parti nel contesto di un'attività siffatta.
- 23 Si deve in limine rilevare che l'applicazione della competenza del foro del domicilio del consumatore prevista all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 richiede la sussistenza dei presupposti di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, di tale regolamento.
- 24 A tale riguardo, la Corte ha dichiarato che l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 è applicabile nell'ipotesi in cui ricorrano tre presupposti, ossia qualora, in primo luogo, una parte contrattuale abbia la qualità di consumatore e agisca in un contesto che può essere considerato estraneo alla sua attività professionale, in secondo luogo, il contratto tra un simile consumatore e un professionista sia stato effettivamente concluso e, in terzo luogo, un contratto siffatto rientri in una delle categorie di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), di detto articolo 15. Tali presupposti devono essere soddisfatti cumulativamente, di modo che, qualora venga meno uno dei tre, la competenza non può essere determinata secondo le disposizioni in materia di contratti conclusi dai consumatori (v. sentenza Kolassa, C-375/13, EU:C:2015:37, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

- 25 Dalla decisione di rinvio emerge che il primo presupposto menzionato al punto precedente risulta soddisfatto nella fattispecie, dato che i coniugi Hobohm hanno agito in qualità di consumatori finali privati, e non con finalità che possano essere considerate rientranti nelle loro attività commerciali o professionali (v., in tal senso, sentenza Vapenik, C-508/12, EU:C:2013:790, punto 28).
- 26 Per quanto riguarda il secondo dei menzionati presupposti, è pacifico che i coniugi Hobohm e il sig. Kampik hanno effettivamente concluso il contratto di mandato nel corso dell'anno 2008.
- 27 Quanto al terzo presupposto, dal tenore letterale dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 44/2001 emerge che, perché il contratto di cui trattasi possa ricadere, in circostanze come quelle della causa principale, in tale disposizione, devono ricorrere due elementi. È dunque necessario, da un lato, che le attività commerciali o professionali del professionista si svolgano nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o siano dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro e, dall'altro, che il contratto rientri nell'ambito di dette attività. Occorre precisare, al riguardo, che gli interrogativi del giudice del rinvio si incentrano sull'ipotesi, di cui a tale disposizione, riguardante il contratto stipulato nell'ambito di un'attività commerciale o professionale «diretta» da un professionista «verso» lo Stato membro del domicilio del consumatore.
- 28 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio emerge che, nelle circostanze del procedimento principale, mentre il contratto di mediazione rientrava nell'ambito dell'attività di mediazione immobiliare «diretta verso» la Germania dal sig. Kampik, lo stesso non è a dirsi per il contratto di mandato, considerato isolatamente. Tuttavia, il giudice del rinvio ritiene che esista, tra il contratto di mediazione e il contratto di mandato, un collegamento derivante dal medesimo obiettivo economico degli stessi, il che giustificherebbe che quest'ultimo contratto venga comunque incluso nel campo di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 44/2001, alla pari del contratto di mediazione.
- 29 Di conseguenza, occorre esaminare, alla luce dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 44/2001 e degli obiettivi perseguiti da tale regolamento, se l'esistenza di un collegamento tra contratti come quelli di cui al procedimento principale consenta di affermare che il contratto di mandato rientra nell'ambito dell'attività «diretta verso» la Germania dal sig. Kampik e, in caso affermativo, quale debba essere la natura di un collegamento siffatto.
- 30 Come emerge dai considerando 11, 13 e 15 del regolamento n. 44/2001, fanno parte dei suddetti obiettivi, tra gli altri, la prevedibilità delle norme sulla competenza, la tutela del consumatore e la riduzione al minimo della possibilità di pendenza di procedimenti paralleli, onde evitare che vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili.
- 31 Quanto alla tutela del consumatore, dalla giurisprudenza della Corte riguardante il particolare regime istituito dalle disposizioni della Convenzione di Bruxelles, trasponibile alle equivalenti disposizioni del regolamento n. 44/2001, emerge che tale regime è diretto a garantire un'adeguata protezione del consumatore in quanto parte contrattuale ritenuta economicamente più debole e giuridicamente meno esperta della sua controparte professionale (v., in tal senso, sentenze Česká spořitelna, C-419/11, EU:C:2013:165, punto 33 e giurisprudenza ivi citata, nonché Kolassa, C-375/13, EU:C:2015:37, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).
- 32 Tuttavia, occorre altresì ricordare che l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 costituisce una deroga tanto alla norma generale sulla competenza sancita dall'articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento, che attribuisce la competenza ai giudici dello Stato membro sul territorio del quale il convenuto è domiciliato, quanto alla norma sulla competenza speciale in materia di contratti, dettata dall'articolo 5, punto 1, del medesimo regolamento, secondo cui il giudice competente è quello del luogo in cui è stata o deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio. Pertanto, tale disposizione deve essere necessariamente oggetto di interpretazione restrittiva (sentenza Kolassa,

C-375/13, EU:C:2015:37, punto 28 e giurisprudenza ivi citata). Emerge, inoltre, dalla giurisprudenza della Corte che, sebbene l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 44/2001 miri a tutelare i consumatori, ciò non implica che tale tutela sia assoluta (v. sentenza Mühlleitner, C-190/11, EU:C:2012:542, punto 33).

- 33 Alla luce degli obiettivi ricordati al punto 30 della presente sentenza e in considerazione della natura derogatoria della competenza devoluta al foro del domicilio del consumatore prevista all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, si deve ritenere che l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento sia applicabile a un contratto quale il contratto di mandato di cui al procedimento principale, purché quest'ultimo presenti un collegamento stretto con un contratto quale il contratto di mediazione.
- 34 Per quanto riguarda la verifica dell'esistenza di un tale collegamento stretto, nella fattispecie risulta, come emerge dalla decisione di rinvio, che, a seguito del fallimento del promotore immobiliare, l'obiettivo economico perseguito tramite il contratto di mediazione, ossia il godimento effettivo dell'appartamento acquistato dai coniugi Hobohm grazie all'attività di mediazione immobiliare «diretta» dal sig. Kampik «verso» lo Stato membro del loro domicilio, non ha potuto essere conseguito. È appunto per rimediare a questa situazione di mancato raggiungimento dell'obiettivo economico perseguito, e per consentire ai coniugi Hobohm, in quanto consumatori, di ottenere la prestazione al centro di tale attività, che il professionista, ossia il sig. Kampik, ha proposto loro di stipulare il contratto di mandato. La finalità del contratto di mandato consisteva dunque nel conseguire l'obiettivo economico concreto perseguito attraverso il contratto di mediazione.
- 35 Ne consegue che il contratto di mandato, pur non rientrando in quanto tale nel settore dell'attività commerciale o professionale «diretta» dal professionista «verso» lo Stato membro del domicilio del consumatore, è stato nondimeno stipulato nel prolungamento diretto di tale attività ed è complementare al contratto di mediazione, essendo volto a consentire di raggiungere l'obiettivo economico perseguito attraverso quest'ultimo contratto.
- 36 Pertanto, se è pur vero che non sussiste un'interdipendenza giuridica tra il contratto di mediazione e il contratto di mandato, è necessario constatare la presenza di un legame economico tra il primo e il secondo contratto. Tale legame risiede nel conseguimento dell'obiettivo economico perseguito attraverso il contratto di mediazione, ossia il godimento effettivo dell'appartamento il cui completamento è stato compromesso a seguito del fallimento del promotore immobiliare. Infatti, senza i lavori di completamento concordati tra le parti in base al contratto di mandato, tale godimento effettivo non sarebbe possibile.
- 37 Esaminando, nell'ambito della sua valutazione globale delle circostanze in cui il contratto di mandato è stato stipulato, se esista un collegamento stretto tra il contratto di mediazione e il suddetto contratto di mandato, il giudice nazionale deve tener conto degli elementi costitutivi di tale collegamento, in particolare dell'identità, in diritto o in fatto, delle parti di questi due contratti, dell'identità dell'obiettivo economico perseguito tramite i medesimi, vertenti sullo stesso oggetto concreto, e della complementarità del contratto di mandato rispetto al contratto di mediazione, in quanto volto a permettere il raggiungimento dell'obiettivo economico perseguito attraverso quest'ultimo contratto.
- 38 Tali elementi devono essere presi in considerazione dal giudice nazionale per stabilire se l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 44/2001 sia applicabile al contratto di mandato (v., per analogia, sentenza Emrek, C-218/12, EU:C:2013:666, punto 31).
- 39 Del resto, occorre rilevare, per quanto riguarda la garanzia di prevedibilità delle norme sulla competenza giurisdizionale espressa al considerando 11 del regolamento n. 44/2001, che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il giudice del foro del domicilio del consumatore è competente a conoscere di una controversia relativa a un contratto di mediazione rientrante nell'attività del professionista «diretta verso» lo Stato membro del domicilio di tale

consumatore. Se, successivamente, il professionista propone di stipulare e, eventualmente, stipula con il medesimo consumatore un contratto finalizzato a raggiungere l'obiettivo essenziale perseguito con il primo contratto, detto professionista può ragionevolmente attendersi che i due contratti siano soggetti allo stesso regime di competenza giurisdizionale.

- 40 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione sottoposta che l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 44/2001, nella parte in cui riguarda il contratto concluso nell'ambito di un'attività commerciale o professionale «diretta» da un professionista «verso» lo Stato membro del domicilio del consumatore, in combinato disposto con l'articolo 16, paragrafo 1, del medesimo regolamento, dev'essere interpretato nel senso che può essere applicato a un contratto, stipulato tra un consumatore e un professionista, che non rientra in quanto tale nell'ambito dell'attività commerciale o professionale «diretta» da tale professionista «verso» lo Stato membro del domicilio del consumatore, ma che presenta un collegamento stretto con un contratto precedentemente stipulato dalle medesime parti nel contesto di un'attività siffatta. Spetta al giudice nazionale verificare la sussistenza degli elementi costitutivi di tale collegamento, in particolare l'identità, in diritto o in fatto, delle parti di questi due contratti, l'identità dell'obiettivo economico perseguito tramite i medesimi, vertenti sullo stesso oggetto concreto, e la complementarità del secondo contratto rispetto al primo contratto, in quanto volto a permettere il raggiungimento dell'obiettivo economico perseguito attraverso quest'ultimo.

### **Sulle spese**

- 41 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

**L'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nella parte in cui riguarda il contratto concluso nell'ambito di un'attività commerciale o professionale «diretta» da un professionista «verso» lo Stato membro del domicilio del consumatore, in combinato disposto con l'articolo 16, paragrafo 1, del medesimo regolamento, dev'essere interpretato nel senso che può essere applicato a un contratto, stipulato tra un consumatore e un professionista, che non rientra in quanto tale nell'ambito dell'attività commerciale o professionale «diretta» da tale professionista «verso» lo Stato membro del domicilio del consumatore, ma che presenta un collegamento stretto con un contratto precedentemente stipulato dalle medesime parti nel contesto di un'attività siffatta. Spetta al giudice nazionale verificare la sussistenza degli elementi costitutivi di tale collegamento, in particolare l'identità, in diritto o in fatto, delle parti di questi due contratti, l'identità dell'obiettivo economico perseguito tramite i medesimi, vertenti sullo stesso oggetto concreto, e la complementarità del secondo contratto rispetto al primo contratto, in quanto volto a permettere il raggiungimento dell'obiettivo economico perseguito attraverso quest'ultimo.**

Firme